



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

SENTENZA

PROCEDIMENTO N. 11S/16a carico di ANDREA BORDESSA

PREMESSO CHE

- a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Golf Club Menaggio&Cadenabbia, la Federazione Italiana Golf radicava un procedimento disciplinare nei confronti del sig. Andrea Bordessa;
- al sig. Bordessa che si è autodenunciato è stato contestato di avere marcato un colpo in meno di quelli realmente giocati alla buca n.15;
- dopo avere preso visione della documentazione trasmessagli, il Giudice Sportivo ai sensi degli artt. 42 e seguenti del Regolamento di Giustizia:
 - a) confermava la data del 26.05/2016, alle ore 16,00, per la pronuncia della sentenza per l'illecito di cui sopra, viste le prove: il rapporto informativo del Golf Club Menaggio & Cadenabbia e la dichiarazione del sig. Bordessa
 - b) considerato che dall'istruttoria è emersa la buona fede del sig. Bordessa.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto avv. Amedeo Motta, Giudice Sportivo della Federazione Italiana Golf:

- visti gli atti del procedimento n. 11S/2016 relativi al sig. Andrea Bordessa;
- precisato che tutti i documenti sono agli atti del fascicolo



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

considerato il contenuto del rapporto informativo pervenuto alla Federazione Italiana Golf dal Circolo Golf Club Menaggio & Cadenabbia e la dichiarazione dell' indagato.

Considerato

- 1) che dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione emerge in tutta evidenza la buona fede del sig Bordessa;
- 2) che la sanzione applicabile al caso di specie è prevista dagli artt. 17 e seguenti del Regolamento di Giustizia.

Per tutto quanto esposto il Giudice Sportivo

DISPONE LA SANZIONE

della ammonizione.

oooo

Milano, 26/05/2016.

avv. Amedeo Motta